

N U M E R O 4 2 2 0 0 8

la settimana di FL&C.IT

IL PUNTO CRITICO SULL'ATTUALITA' DELLA FINANZA LOCALE



Ipse dixit

“L'effetto domino prodotto da questo Patto di Stabilità è deleterio, e come al solito chi ci rimette sono gli anelli finali della catena: i cittadini e le imprese (...). Per non uscire dai parametri del Patto, gli investimenti pubblici dei Comuni, Province e Regione sono fermi: non si procede con nuove opere e addirittura non vengono pagate nei termini le imprese che stanno eseguendo lavori già appaltati. Anche il meno esperto in economia capisce che il blocco dei pagamenti, non cancella il debito contratto: prima o poi le imprese dovranno essere pagate, magari con gli interessi di mora dato che il saldo avverrà in ritardo rispetto alle scadenze pattuite.”

*E. Mazzocato, Sindaco di Cocetta
La Tribuna 10 novembre 2008*

❖ ICI: aliquota agevolata applicabile a più unità catastali ❖

La contemporanea destinazione di più unità catastali ad abitazione principale non impedisce l'applicazione dell'aliquota agevolata.

Secondo la Corte di cassazione, che si è pronunciata con la sentenza 29 ottobre 2008, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), la contemporanea destinazione di più unità catastali ad abitazioni principali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per tali abitazioni, sempre che i derivati complessi abitativi utilizzati non trascendano la categoria catastale delle unità che li compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva, utilizzazione, come abitazioni principale degli immobili complessivamente considerati, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista, appunto, per la prima casa dall'art. 8, comma 2, della legge istitutiva del tributo (d.lgs. 504 del 1992).

Con questa pronuncia la Corte ha ritenuto pienamente pertinente all'ICI la ragion d'essere delle statuizioni con cui aveva ripetutamente affermato (v. le sentenze 22 gennaio 1998, n. 563; 3 giugno 1998, n. 5433; 10 dicembre 2002, n.

Il numero della settimana

1

Sarà unico, dopo l'attuazione del federalismo fiscale, il soggetto destinato a coordinare le verifiche tributarie degli enti locali. O almeno questo è l'auspicio del legislatore, dopo un'indagine conoscitiva promossa dalla Comm. bicamerale.

Riferimenti
DDL Federalismo fiscale



17580; 24 novembre 2006, n. 24986 ; 25 febbraio 2008 n. 4739) che i benefici per l'acquisto della "prima casa" previsti, in materia di IVA, imposte di registro, catastali e ipotecarie, dalla legge 2 aprile 1982, n. 168 (la cosiddetta "legge Formica") e poi più volte prorogati - pur se con qualche restrizione - possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire una sola unità abitativa.

In linea con questo principio la Corte ha quindi costantemente chiarito che il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (divenuta meglio nota come "legge Tupini"), nella tipologia degli alloggi "non di lusso".

(Fonti: ANCI - Il giornale dei comuni)



Previdenza complementare per gli agenti di P.L. La spesa è finanziabile con i proventi delle sanzioni al codice stradale

di Antonio G. Paladino - *Nessuna norma impedisce che il comune possa destinare somme, nella quota del 50% dei proventi scaturenti dalle violazioni al codice della strada, all'assistenza e alla previdenza complementare della polizia municipale. Infatti, tale tipologia di spesa intende più propriamente "compensare" le condizioni di disagio, sia sotto il profilo della sicurezza che della salute, in cui operano tali soggetti. Sotto il profilo applicativo, pertanto, lo strumento ordinario attraverso il quale gli enti locali possono dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale decentrato integrativo, in quanto idoneo sia ad istituire un fondo pensione chiuso ovvero a decidere di aderire ad un fondo aperto o ad un'assicurazione sulla vita.*

Lo ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, nel testo del parere n. 6/2008 (su www.corteconti.it), con il quale, nel rispondere ad apposita richiesta di intervento posta dal comune di Imperia, ha dato un grosso contributo a far luce sui particolari aspetti applicativi della devoluzione delle somme scaturenti a seguito di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Come si ricorderà, il quarto comma dell'articolo 208 del detto codice prevede che il cinquanta per cento dei proventi sia destinato, con delibere di giunta municipale, al soddisfacimento di specificate finalità. Delibera che, precisa la Corte, può essere varata dall'esecutivo dell'ente locale entro il termine utile per le variazioni al bilancio corrente (pertanto entro il 30 novembre). Tra le finalità che l'amministrazione comunale può perseguire con la determinazione delle relative somme, c'è

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, 12 settembre 2008, n. 6

(...) si ritiene che lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale decentrato integrativo (di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001).

Esso appare idoneo sia ad istituire il fondo pensione chiuso (che andrà poi gestito in conformità a quanto prevede l'art. 17 del CCNL 22.1.2004), sia a decidere di aderire a un fondo aperto o ad una assicurazione sulla vita (l'individuazione dei quali deve avvenire secondo scelte trasparenti e di natura concorrenziale). (...).



anche quella di destinare una quota all'assistenza e previdenza del personale di polizia municipale (sul punto si veda Corte cost. n.426/2008).

E' opportuno precisare, rimarca la Corte ligure, che l'obiettivo principale del legislatore, con la previsione ex articolo 208 CdS, è quella di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere con interventi quali il miglioramento delle condizioni di circolazione e l'educazione stradale da mettere in pratica attraverso corsi specifici tenuti nelle scuole.

E' pertanto "un riflesso", la possibilità di devolvere quote dei proventi all'assistenza e previdenza complementare del personale di polizia municipale. Una tipologia di spesa, questa, "che intende compensare le condizioni di disagio in cui operano tali soggetti".

Non sussistendo un generale divieto ad operare una scelta in tal senso, si legge nel parere, il comune non può comunque devolvere quote che "pregiudichino la concreta realizzabilità della finalità generale" (il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale).

Occorrerà pertanto che l'amministrazione locale operi una "gestione equilibrata", destinando alla previdenza integrativa della polizia municipale "un ammontare limitato".

Inoltre, rispondendo ad altra richiesta contenuta nello stesso quesito, la Corte ligure individua quale sia lo strumento idoneo per far decollare la previdenza integrativa della polizia municipale. A prima vista le possibilità per l'ente si ridurrebbero a tre opzioni. La prima, quella relativa ai fondi chiusi, vale a dire quelli riservati ai soli lavoratori appartenenti alle categorie cui si riferisce il contratto o l'accordo sindacale. La seconda ai fondi aperti, quelli cioè accessibili a chiunque sia in forma individuale che collettiva ed, infine, alla sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti con imprese autorizzate al ramo.

La Corte però ritiene che lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare sia "l'accordo sindacale decentrato integrativo" ex articolo 40 del dlgs n.165/2001.

Uno strumento, questo, idoneo ad istituire sia il fondo pensione chiuso, sia a decidere di aderire ad un fondo aperto o ad un'assicurazione sulla vita, la cui individuazione "deve avvenire secondo criteri di trasparenza e di libera concorrenza". Fermo restando che compete al consiglio comunale la regolamentazione delle modalità di partecipazione al fondo da parte dell'ente, anche modificando il regolamento che disciplina lo stato giuridico del personale del corpo di polizia municipale.



Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, 12 settembre 2008, n. 6

(...)

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Imperia, con nota del 7 luglio 2008 pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ha formulato la seguente richiesta di parere:

- se, dovendo adottare l'apposita delibera annuale inerente la destinazione del 50 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada alle specifiche finalità vincolate di cui all'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essendo ricompresa tra queste ultime anche la previdenza degli appartenenti al corpo di Polizia municipale, è legittima l'adozione in oggi del provvedimento di Giunta che preveda l'utilizzo di somme per tale finalità;
- se esistono limiti di ordine quantitativo in ordine all'importo percentuale, rispetto al complesso dell'entrata da sanzioni al Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa del predetto personale;
- se occorra adottare apposito regolamento di competenza dell'Organo esecutivo circa le modalità di concreto utilizzo delle somme come sopra destinate.

CONSIDERATO

1.- La richiesta di parere avanzata dal Sindaco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è da considerarsi ammissibile sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello procedurale.

Analogo giudizio va espresso per il profilo oggettivo in quanto il quesito, riguardando la destinazione alle specifiche finalità previste dall'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del cinquanta per cento dei proventi del Comune derivanti da sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada, rientra senz'altro nella materia della contabilità pubblica e nei limiti funzionali della attività consultiva demandata dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

2. – Nel merito, dato che la richiesta si articola in tre quesiti, gli stessi vengono trattati in altrettanti punti.

2.1 - Conferma in ordine alla legittimità di adottare in oggi il provvedimento di Giunta che preveda l'utilizzo di somme per tale finalità.

Ai sensi dell'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Comune, con delibera di Giunta, determina annualmente le quote da destinare alle finalità previste dalla legge.

Al riguardo, affinché l'attività di programmazione dell'Ente possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace, l'organo esecutivo dovrebbe individuare le spese (tra quelle vincolate) da finanziare col 50 per delle entrate da contravvenzioni già all'inizio dell'esercizio finanziario, in modo da poter avviare al più presto le azioni e gli interventi previsti.

Tale scelta, comunque, attenendo alla allocazione delle risorse in bilancio, può essere adottata o modificata fino alla scadenza del termine utile previsto per le variazioni di bilancio dall'art. 175, comma 3 del TUEL.

Pertanto, anche in corso di esercizio ed entro il 30 novembre di ogni anno, è legittimo disporre l'impiego delle suddette entrate per il finanziamento delle spese rientranti tra le finalità di cui all'art. 208 citato.

2.2 - Se esistano limiti quantitativi in ordine all'importo percentuale, rispetto al complesso dell'entrata da sanzioni al Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale.

La Corte costituzionale (sentenza n. 426/2000) ha affermato che con il citato art. 208, comma 4 "... il legislatore statale ha inteso costituire un fondo speciale alimentato con i proventi delle contravvenzioni stradali, a disposizione degli enti locali per provvedere – secondo la discrezionalità loro riconosciuta dal comma 4 dell'art. 208 – a specifiche finalità”.

In altra parte della motivazione della stessa sentenza, inoltre, si rinviene un ulteriore richiamo alla necessità delle valutazioni dell'ente locale circa l'utilizzazione dei proventi.

Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (in quanto coerente con l'autonomia dei comuni, garantita dalla Costituzione ed anzi accresciuta a seguito della riforma del titolo V), gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208 in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale, non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50 per cento delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote.

Unico limite – anche di ordine quantitativo – previsto dalla norma è costituito dalla quota non inferiore al 10 per cento che comunque va destinata ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli.

Circa la possibilità di destinare la quota vincolata dei proventi da contravvenzioni stradali all'assistenza e previdenza del personale di Polizia municipale (corrispondentemente a quanto prevede espressamente il comma 2 dell'art. 208 in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), la Corte costituzionale, con sentenza n. 426/2000, ha sgombrato il campo dai dubbi, riconoscendola anche agli enti locali.

E' opportuno tuttavia far presente che l'obiettivo generale individuato dal legislatore statale con la previsione di cui all'art. 208 è quello di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere attraverso interventi finalizzati all'educazione stradale dei giovani (finalità di prevenzione), al miglioramento delle condizioni della circolazione (anche attraverso il potenziamento dei mezzi e delle risorse ed incentivando forme di mobilità alternative), alla tutela degli utenti deboli.

Solo indirettamente e di riflesso, però, l'indicato scopo generale e le finalità ad esso strumentali possono dirsi perseguiti con l'utilizzazione di parte dei proventi vincolati per finanziare l'assistenza e la previdenza complementare del personale di Polizia municipale: tale tipologia di spesa, infatti, intende più propriamente "compensare" le condizioni di disagio - sotto il profilo della sicurezza e della salute - in cui operano tali soggetti.

Ne deriva che l'importo della quota eventualmente riservata dal Comune alla previdenza e assistenza integrativa non può essere tale da pregiudicare la concreta realizzabilità della finalità generale - il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale - che il legislatore nazionale vuole realizzare prevedendo il vincolo sulle risorse. La discrezionalità dell'ente, pertanto, deve esplicitarsi in misura equilibrata e sempre tenendo in considerazione la ratio dell'art. 208: ciò richiede che la ripartizione delle entrate accertate e la determinazione delle relative quote, perché possa considerarsi operata legittimamente, sia coerente con l'obiettivo di accrescere la sicurezza sulle strade.

Di conseguenza, le risorse vincolate da destinare alla previdenza integrativa della polizia municipale devono essere necessariamente di ammontare limitato.

2.3 - Se occorra adottare apposito regolamento di competenza dell'organo esecutivo circa le modalità di concreto utilizzo delle somme destinate a finalità di previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale.

Il quesito fa riferimento all'atto da porre in essere per l'istituzione di forme di previdenza integrativa in favore della Polizia municipale e per la disciplina delle modalità di utilizzazione delle somme: in particolare, si chiede se debba essere adottato un apposito regolamento della Giunta.

Si premette che da una ricerca condotta al riguardo è emerso che gli enti locali procedono "in ordine sparso": alcuni comuni hanno istituito il Fondo di assistenza e previdenza per la

Polizia municipale mediante accordo sindacale, altri hanno fatto ricorso allo strumento regolamentare.

Alcune regioni (ad esempio l'Umbria: art. 9 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 1) hanno sancito con legge l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di apposito regolamento per destinare i proventi contravvenzionali alle finalità assistenziali e previdenziali della Polizia locale. Nulla, invece, ha previsto al riguardo la Liguria nella legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 che disciplina la polizia locale.

Alla luce di ciò, per rispondere al quesito è opportuno accennare preliminarmente agli strumenti di previdenza complementare previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (attualmente ancora disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per effetto della disposizione contenuta dall'art. 23, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

Le forme di previdenza integrativa possono essere attuate mediante adesione volontaria a fondi pensione chiusi, a fondi pensione aperti o a contratti di assicurazione sulla vita.

I fondi chiusi – detti anche “negoziali” - sono riservati ai soli lavoratori appartenenti alle categorie cui si riferisce il contratto o l'accordo sindacale. Possono essere istituiti “mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 124/1993), mentre in futuro non sarà più consentito agli enti pubblici (anche economici) di costituire fondi pensione con apposita deliberazione, attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo (si veda, al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 4, comma 2 recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

Del resto, è proprio mediante un accordo sindacale (sottoscritto tra ARAN e Organizzazioni sindacali di categoria il 14.5.2007) che è stato istituito il Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti regioni, autonomie locali e SSN.

La gestione delle risorse confluite nei fondi chiusi è affidata agli organi di amministrazione e controllo dei fondi stessi, i quali stipulano convenzioni con i soggetti autorizzati, individuati attraverso un confronto tra le diverse offerte (artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 124).

Specificamente per i proventi derivanti dall'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e destinati alle finalità assistenziali e previdenziali della Polizia municipale, è previsto espressamente (art. 17 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 22.1.2004) che gli stessi siano gestiti dagli “... organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14.9.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970”.

I fondi pensione aperti, che sono costituiti dai soggetti abilitati alla gestione delle risorse, sono invece accessibili a chiunque, in forma individuale e collettiva.

Lo stesso dicasi per i contratti di assicurazione sulla vita, che vengono stipulati con imprese autorizzate.

Alla luce delle suindicate disposizioni e ricavandone in via analogica le norme applicabili nella fattispecie, si ritiene che lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale decentrato integrativo (di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001).

Esso appare idoneo sia ad istituire il fondo pensione chiuso (che andrà poi gestito in conformità a quanto prevede l'art. 17 del CCNL 22.1.2004), sia a decidere di aderire a un fondo aperto o ad una assicurazione sulla vita (l'individuazione dei quali deve avvenire secondo scelte trasparenti e di natura concorrenziale).

Il Consiglio comunale (e non la Giunta, cui compete l'adozione del solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) può comunque, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, disciplinare le modalità della partecipazione al fondo da parte dell'ente.

A tal fine, può essere valutata l'opportunità di integrare appositamente il regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e per l'ordinamento e l'organizzazione del corpo di Polizia municipale, previsto dall'art. 10, comma 5 della legge regionale Liguria 8 agosto 1995, n. 40 (e successive modifiche ed integrazioni).

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria.

Chiusura degli uffici pubblici Dalla Sicilia uno stop all'assenza di avvisi preventivi

di Antonio G. Paladino - *Mai più uffici chiusi selvaggiamente senza preavviso all'utenza e code di gente dietro porte sprangate con cartelli indicanti a penna il motivo della chiusura, magari coincidente in prossimità di un ponte festivo.*

Adesso, gli uffici che vorranno chiudere all'utenza, per qualsiasi straordinaria motivazione, così come se intendono modificare l'orario di ricevimento al pubblico, dovranno comunicare all'amministrazione da cui dipendono gerarchicamente e con largo anticipo, i tempi di variazione dell'orario di servizio e di chiusura al pubblico sia con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'amministrazione che al servizio di centrale telefonica, in quanto la semplice affissione del cartello sull'ingresso chiuso a chiave ormai è diventato un fatto inaccettabile. In caso di inottemperanza, oltre all'impossibilità di chiudere al pubblico, il dirigente responsabile della struttura verrà sanzionato sotto il profilo disciplinare per violazione ai doveri d'ufficio.

E' quanto impone una recente direttiva firmata dall'assessore regionale siciliano alla Presidenza, Giovanni Ilarda, che mette fine allo stop selvaggio e repentino di uffici e dipartimenti regionali nei confronti dell'utenza, regolamentandone modi e tempi. Una direttiva, questa, che potrebbe fare da apripista ad altre amministrazioni pubbliche e territoriali al fine di ridurre al minimo i disagi all'utenza.

Pertanto, a partire da oggi, non saranno più tollerate repentine chiusure per disinfestazione (vedi caso sempre a cavallo di lunghi ponti festivi) o porte sprangate all'utenza per improvvisate assemblee sindacali. L'utente che fruisce dei servizi, ha diritto di sapere se la struttura pubblica è aperta e lo deve sapere con largo anticipo su tutti i mezzi di comunicazione possibili.

Non è possibile tollerare, ammette Ilarda nella direttiva in esame, che un utente tolga parte del suo tempo per poter risolvere un problema con la pubblica amministrazione e poi si ritrovi con l'ufficio chiuso senza essere stato avvisato. Fatti simili sono "altamente pregiudizievoli sia per l'immagine della stessa amministrazione che per i servizi che debbono essere erogati al pubblico in adempimento di precisi doveri d'ufficio".

Siamo nell'era dell'informazione tecnologica, si legge nella direttiva, ormai c'è una diffusione capillare della comunicazione via web, per cui è "inaccettabile" un semplice avviso di chiusura cartaceo che viene apposto nei locali dell'ufficio. Questo può, al massimo, costituire "un mezzo di pubblicità accessorio ed integrativo".

Si impone pertanto una regolamentazione della materia. Ecco che la direttiva regionale disciplina le eventuali future chiusure degli uffici centrali e periferici della regione. Qualsiasi chiusura straordinaria e temporanea al pubblico degli uffici dovrà essere resa nota almeno tre giorni prima “mediante avviso sulla home page del sito internet istituzionale della regione siciliana”. Avviso che dovrà contenere l’indicazione dell’ufficio interessato, i giorni di chiusura e la relativa causa. In più, venendo incontro ai cittadini che magari non dispongono del mezzo informatico, la chiusura straordinaria dovrà essere comunicata alla centrale telefonica della stessa amministrazione regionale. In mancanza della predetta comunicazione, la direttiva vieta “tassativamente” di effettuare la chiusura e stabilendo che qualsiasi inosservanza a tali precetti sarà considerata “grave violazione di un dovere d’ufficio posto a pregiudizio dell’erogazione dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese”.



**Direttiva Assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia 3 novembre
2008**

***Disposizioni sulla chiusura temporanea al pubblico degli uffici regionali per
esigenze straordinarie***

Allo sportello del cittadino e delle imprese è pervenuta la segnalazione di un accadimento in relazione al quale ritengo urgente e indispensabile adottare precise disposizioni volte ad impedire che fatti analoghi possano ripetersi in qualsiasi ufficio dell’amministrazione regionale.

Si è verificato che un professionista residente in una città assai distante dal capoluogo di Regione si sia recato presso un ufficio regionale di Palermo, su incarico di un imprenditore, e lo abbia trovato chiuso, secondo quanto è stato riferito, per “disinfestazione”.

Risulta evidente che fatti simili sono altamente pregiudizievoli sia per l’immagine della stessa amministrazione che, soprattutto, per i servizi che debbono essere erogati al pubblico in adempimento di ben precisi doveri di ufficio.

I moderni sistemi di comunicazione e, in particolare, la ormai generalizzata diffusione della comunicazione via web, rendono del tutto inaccettabile un semplice avviso di chiusura cartaceo apposto nei locali dell’ufficio che può, al massimo, costituire un mezzo di pubblicità soltanto accessorio e integrativo.

D’altra parte, come in altre occasioni si è avuto modo di evidenziare, l’utilizzazione delle infrastrutture tecnologiche approntate dall’amministrazione per meglio rispondere alle

esigenze dei cittadini non è una facoltà, ma un ben preciso obbligo per i dirigenti e i dipendenti.

Si impone, quindi, una regolamentazione della materia secondo i seguenti principi:

a) qualsiasi chiusura straordinaria e temporanea al pubblico degli uffici regionali (centrali e periferici), da qualsiasi ragione determinata:

1) deve essere resa nota mediante avviso sulla home page del sito internet istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), almeno tre giorni prima, con indicazione dell'ufficio, della sede, dei giorni di chiusura e della causa;

2) deve essere comunicata, almeno tre giorni prima, alla centrale telefonica della Regione Siciliana (091 7071111)

b) al fine dell'inserimento dell'avviso sul sito internet della Regione la comunicazione va inoltrata (con indicazione di un numero di telefono per le necessarie verifiche) almeno cinque giorni prima, esclusivamente per email, al seguente indirizzo di posta elettronica:

webmaster@regione.sicilia.it.

c) analogo sistema di pubblicità va adottato per le variazioni straordinarie e temporanee degli orari di ricevimento del pubblico risultanti dalle forme di pubblicità ordinarie e, in particolare, dalle pagine web di ciascun ramo di amministrazione;

d) è tassativamente vietato, salvo il caso di assoluta ed effettiva non prevedibilità, procedere alla chiusura degli uffici o variare gli orari di ricevimento per esigenze straordinarie e temporanee, senza avere prima inoltrato la comunicazione di cui alla lettera b) e senza avere verificato l'effettiva attuazione dell'adempimento pubblicitario di cui alla lettera a);

e) salvo casi eccezionali di comprovata necessità, per gli uffici che non ricevono il pubblico tutti i giorni la chiusura per particolari esigenze deve essere attuata nei giorni non destinati al ricevimento.

Qualsiasi inosservanza sarà considerata grave violazione di un dovere d'ufficio in pregiudizio dell'erogazione dei servizi destinati ai cittadini e alle imprese.

Certo della condivisione di quanto precede da parte delle SS. LL., rivolgo la preghiera di assicurare alla presente direttiva la necessaria diffusione presso tutte le unità organizzative costituenti uffici aperti al pubblico della Regione Siciliana e di valutare, eventualmente, l'opportunità di adottare le istruzioni del caso nei confronti degli enti vigilati e/o controllati.

Ringrazio.

DALLA C.T.P.

massime di giurisprudenza sulla fiscalità locale ed erariale

a cura di **Roberto Simonazzi**

Accolta l'istanza di rimborso Irap di un medico con esclusione degli anni caduti in prescrizione dei termini

Sent. C.T.P. Genova 21 ottobre 2008, n. 227/13/08

MASSIMA:

I giudici della Tredicesima Sezione della C.T.P. di Genova hanno accolto il ricorso presentato da un medico generico ai fini della richiesta di rimborso Irap in quanto era evidenziata la carenza di struttura organizzativa, senza dipendenti e con spese generali di scarsa entità.

Purtroppo non è stato possibile rimborsare l'Irap relativa a due anni poiché caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 38 DPR n.602/1973.

Svolgimento del processo.

S.... esercita la professione di medico generico convenzionato ed ha prodotto ricorso contro il silenzio rifiuto Istanza di rimborso IRAP n.01.02.2005 dell'Agenzia Entrate di Genova 1 e dell'Ag. Entrate di Genova 2 relativa agli anni 1999-2000-2001-2002-2003-2004, per un totale di euro 10.006,59.

La ricorrente sostiene che il rifiuto dell'Ufficio è illegittimo e che ha diritto al rimborso richiesto perché l'IRAP si fonda sul valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, il presupposto dell'Irap non esiste quando mancano gli elementi di organizzazione, vedi Sentenza della C. Costituzionale n.156/2001.

L'Irap viola l'art.33 della IV Direttiva IVA n.77/388 CEE che vieta agli stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sul valore aggiunto sulla cifra d'affari.

Cita allo scopo alcune sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali Italiane ed infine le sentenze della Corte di Cassazione che hanno confermato il diritto al rimborso dell'imposta Irap a lavoratori autonomi che esercitano la professione con assente o minima organizzazione.

Sostiene in particolare l'esenzione da Irap nel caso dei medici convenzionati senza struttura organizzativa inoltre la carenza del requisito dell'autonoma organizzazione ex art.2 comma 1 del D.Lgs. 446/97.

Allega copie delle proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni in oggetto che testimoniano l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Chiede il rimborso dell'Imposta versata e dei relativi interessi.

L'Ufficio di Genova 2 nella costituzione in giudizio sostiene che la competenza territoriale è dell'Ufficio di Genova 1 in quanto la residenza della ricorrente è in Isola del Cantone.

L'Ufficio di Genova 1 nelle controdeduzioni sostiene in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso poiché irrituale, infatti la domanda di rimborso e l'atto introduttivo del giudizio risultano diretti erroneamente all'Ufficio di Genova 2 che non è competente per territorio.

Eccepisce inoltre l'inammissibilità parziale del rimborso in quanto gli anni 1999 e 2000 sono stati chiesti con istanza del 31.01.2005 e pertanto oltre il termine di decadenza dei 48 mesi. Sostiene l'Ufficio che l'Irap è applicata con un'aliquota unica rapportata al valore della produzione netta.

L'Irap trova giustificazione nel fatto di colpire un'entità reale che viene identificata nella potenzialità economica e produttiva espressa dal coordinamento, organizzazione e disponibilità dei fattori della produzione, nell'ottica della capacità produttiva del singolo individuo e dalla combinazione con quella di altre persone che partecipano all'attività produttiva.

Inoltre sostiene che le obiezioni sollevate dal ricorrente, ex sentenza n.156 della Corte Costituzionale, non sono valide né concordi con quanto esposto nella sentenza, non precisando quali elementi di organizzazione del lavoro siano ritenuti necessari a configurare tale organizzazione lavorativa in grado autonomo di produrre valore aggiunto.

L'Ufficio ritiene che la professione di medico è considerata economicamente organizzata a tutti gli effetti e pertanto imponibile all'IRAP in quanto produce reddito di lavoro autonomo. Chiede di accogliere le pregiudiziali e dichiarare inammissibile il ricorso; dichiarare decaduta la ricorrente dalla possibilità di richiedere il rimborso per prescrizione dei termini relativi ai versamenti eseguiti negli anni 1999 e 2000.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione presentata dalle parti in contenzioso ed in particolare, come è noto, altra sezione di questa Commissione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della disciplina dell'IRAP sollevata in altra controversia del tutto analoga alla presente, aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della relativa questione; ed è altrettanto noto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 21 maggio 2001, n. 156, ha ritenuto la disciplina istitutiva del tributo in linea con gli specifici parametri di costituzionalità denunciati (artt. 3, 23, 53, 76 Cost.).

Ha premesso la Corte che l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. L'assoggettamento all'imposta del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di dette attività, di carattere imprenditoriale o professionale, è stato ritenuto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva (identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta) né in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

E tuttavia – ha aggiunto la Corte con riferimento all'ipotesi del lavoro professionale autonomo, oggetto del presente ricorso – mentre l'elemento organizzativo è connotato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'atti-

vità professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente – ha concluso la Corte – che nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione (il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto) finisce per risultare mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'«esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi», con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

Premesso, quindi, che l'imposta è stata ritenuta nel suo complesso costituzionalmente corretta, per cui ininfluenti si appalesano le censure di costituzionalità mosse solitamente dai ricorrenti nella fase amministrativa del giudizio (e considerato che l'eventuale violazione da parte del legislatore italiano di una direttiva comunitaria non comporta la disapplicazione del diritto interno come invece accade per i regolamenti: v. art. 189 del Trattato), l'indagine sull'applicabilità o meno dell'imposta deve spostarsi su quel particolare aspetto sottolineato dalla Corte costituzionale per cui nelle attività di lavoro autonomo in assenza di elementi di organizzazione viene necessariamente meno il presupposto del tributo, caratterizzato appunto dall'esistenza di un qualche assetto organizzativo.

La giurisprudenza della S.C. ha recentemente chiarito tale espressione stabilendo che ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' "id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ed ha aggiunto che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3678; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3673).

Inoltre nel caso di specie sono stati prodotti elementi contabili e fiscali come lo scarso valore dei beni strumentali e delle relative quote di ammortamento; per esempio nel 2004 i compensi dichiarati sono stati euro 56.336,00, le spese in totale euro 9.706,00 e il reddito è stato di euro 46.630,00.

Inoltre la ricorrente non ha mai assunto lavoratori dipendenti né collaboratori e pertanto risultano quindi sussistenti elementi organizzativi inferiori al minimo, posti a servizio dell'attività professionale svolta dal medico tali da ritenerli non compatibili con l'imposizione tributaria contestata; per cui il ricorso, alla luce del decisum della Corte costituzionale e della giurisprudenza della S.C. come la recente sentenza n. 2702/2008, è meritevole di parziale accoglimento in quanto è irrilevante la questione relativa alle competenze territoriali degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate poiché il ricorso e l'istanza di rimborso sono state inviate ad un Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria.

Dall'importo dell'IRAP richiesto di euro 10.006,59 occorre sottrarre lire 6.172.000 equivalenti a euro 3.187,57 relativi ai versamenti effettuati per gli anni 1999 e 2000 caduti in prescrizione ex art. 38 DPR 602/73, in quanto la domanda di rimborso è stata fatta in data 31.01.2005 e pertanto sono validi soltanto i versamenti avvenuti entro i 48 mesi.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso limitando il rimborso dell'Irap versata per gli anni 2001, 2002 2003 e 2004 e con esclusione dei versamenti relativi al 1999 e 2000.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

LE PROSSIME
SCADENZE17 NOV
IRAP
ottobre 200820 NOV
Fabbisogno
personale 200920 NOV
Stipendi
novembre 200820 NOV
INPS gest. sep.
ottobre 2008

Rassegna stampa



Incarichi, nuove deroghe alla laurea

“Cambia ancora il requisito del possesso della laurea, ai fini dell'assegnazione di incarichi di lavoro autonomo, da parte delle pubbliche amministrazioni. Il disegno di legge collegato alla Finanziaria (...) prevede un ritocco al testo dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, norma che non trova pace, tanti sono le modifiche che ha subito in questi mesi. (...). I cambiamenti sono due. Uno riguarda l'oggetto degli incarichi esterni non richiedenti la laurea specialistica. Accanto alle attività nel campo dell'arte, dello spettacolo

e dei mestieri artigianali, si inseriscono anche le attività informatiche, il supporto alle attività didattiche e di ricerca, i servizi di orientamento anche svolti nell'ambito del collocamento, i servizi di certificazione dei contratti di lavoro, previsti dalla legge Biagi. Insomma, si allunga l'elenco delle attività che non richiedono la specializzazione universitaria, probabilmente perché il legislatore stesso intende, erroneamente, attribuire al secondo periodo dell'articolo 7, comma 6, un improponibile valore di elenco tassativo, quando la disposizione non può che essere esemplificativa, poiché il primo periodo consente di assegnare gli incarichi esterni anche senza laurea, a condizione, tuttavia, che l'oggetto della prestazione lo preveda.” (*L. Oliveri, ItaliaOggi 7 novembre 2008*).



Patto, braccio di ferro tra sindaci

“La giocata è obbligatoria, il risultato incerto. Nel braccio di ferro continuo che ha trasformato il Patto di stabilità interno in una lotteria, la nuova puntata arriverà nelle prossime ore. Sotto forma di maxi emendamento in commissione Bilancio alla Camera, in cui il Governo dovrebbe proporre l'estensione della base di calcolo a cinque anni, accompagnata da un inasprimento dei coefficienti di miglioramento per gli enti in rosso. Un'ipotesi accolta con favore dai Comuni più penalizzati dal meccanismo introdotto nella manovra d'estate (...), che chiede di applicare i parametri ai saldi registrati nel solo 2007. Ma che ha scatenato la rivolta di altri

enti, anche grandi, che dalla novità risulterebbero fortemente penalizzati. (...) Ovvio che, a cascata, questi effetti ritornerebbero in misura proporzionale anche in molti dei Comuni più piccoli. Il fatto è che il Patto di stabilità è diventato ormai un meccanismo delicatissimo, congegnato in modo tale che ogni modifica di un parametro, se salvifica per alcuni, è destinata a rivelarsi rovinosa per altri. Il balletto che si è aperto sulle basi di calcolo, per esempio, nasce per sterilizzare l'effetto delle entrate straordinarie che molti enti hanno ottenuto nel 2007 dalle dismissioni patrimoniali. Entrate che, proprio perché straordinarie, non possono essere replicate nel 2009, per cui si traducono in una zeppa più o meno pesante sulla strada del raggiungimento dei target.” (*G. Trovati, Il Sole-24 Ore 10 novembre 2008*).